

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

[Imposta di bollo assolta]

Decreto n°3194/AMB del 12/08/2020

PN/AIA/74

Riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 5.1 e 5.3, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo Decreto, svolta dalla società RECYCLA S.r.l. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN)

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Premesso:

- che a seguito della pubblicazione, avvenuta in data 17 agosto 2018 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Servizio Tutela da Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione ha avviato, con nota protocollo n. 36761 del 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 2325 del 5/11/2009, come modificata e aggiornata dai successivi decreti nn. 2297/AMB del 20 novembre 2011, 330/AMB del 26 febbraio 2013, 852/AMB del 12 maggio 2015, 1559/AMB del 26 agosto 2015, 88/AMB del 26 gennaio 2016, 3820/AMB del 25 settembre 2019 e 1125/AMB del 21 febbraio 2020, a favore della società RECYCLA S.R.L. (di seguito indicato come Gestore) per l'esercizio dell'installazione sita in comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 58/B, 60 e 62, Zona Industriale;
- che con nota del 29 novembre 2019, acquisita al protocollo regionale n 57219, 57220, 57222, e 57223 del 2 dicembre 2019, il Gestore ha trasmesso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, la documentazione richiesta per il riesame delle condizioni di autorizzazione, formata dai seguenti file:
 - Domanda di riesame;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 [Allegato 1];
 - Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria come stabilita dal dm 24/04/2008 e art. 3 della LR 11/2009 [Allegato 2];
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997) [Allegato 3];

- Relazione riesame AIA [Allegato 4];
- Relazione tecnica_tabelle allegate [Allegato 4]
- Lay-out dell'impianto [Allegato 5];
- Corografia in scala 1:10.000 [Allegato 5B];
- Piano di monitoraggio e controllo [Allegato 6];
- BAT Trattamento rifiuti [Allegato 7];
- Sintesi non tecnica [Allegato 8];
- Scheda A. Identificazione dell'impianto;
- Scheda B. Precedenti autorizzazioni e normativa di riferimento;
- Scheda C. Capacità produttiva;
- Scheda D. Materie prime ed intermedi;
- Scheda E. Emissioni;
- Scheda F. Sistemi di abbattimento/contenimento;
- Scheda G. Stoccaggio rifiuti conto proprio;
- Scheda H. Energia;
- Scheda I. Consumo solventi [Non pertinente];
- Scheda L. Riepilogo generale;
- Piano di deposito:
 - PIANO09.101_Piano di deposito – Rev_08 PAG 1;
 - PIANO09.101_Piano di deposito – Rev_08 PAG 2;
 - PIANO09.101_Piano di deposito – Rev_08 PAG 3;
 - PIANO09.101_Piano di deposito_GO file;
 - PIANO09.101_Piano di deposito_GO file_intestazione;
- PIANO02.003_Piano annuale manutenzione;
- PMC Analisi 2019;
- Valutazione impatto acustico:
 - 18.0488_VIA Maniago 62_03_ALL;
 - 18.0783_VIA Maniago Settore M_00S_ALL;
 - 19.0655_VIAP Settore M_01S;
 - 19.0970_VIAP Settore M_Novembre_00S_ALL;
 - Dichiarazione settore Q VIA_04L;
 - Settore R_VIAP_02s
- che con nota prot. 60955 del 20 dicembre 2019 il Servizio Tutela da Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha trasmesso al Comune di Maniago, all'ARPA FVG, alla Consorzio Nucleo Industrializzazione della Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n.5 "Friuli Occidentale" e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati copia della documentazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- che in data 20 dicembre 2019 la Regione ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2, del D.lgs. 152/06, gli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, sul quale non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;
- che in data 11 febbraio 2020 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi, la quale al termine della discussione ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot. n. 7917 del 17 febbraio 2020;
- che con nota prot. n. 20997 del 7 maggio 2020 il Gestore ha riscontato alla richiesta del 17 febbraio, trasmettendo le integrazioni richieste, formate dai seguenti file:
 - 19.1026_VIA Recycla Ponte Giulio_02S_ALL;
 - Allegato tecnico riepilogativo;
 - CPI:
 - n. 58 Pratica SUAP n. 01415510930-02032020-1722;
Certificato di prevenzione incendi
 - n. 60 Pratica SUAP n. 01415510930-10112016-1012;
 - n. 62 Pratica SUAP n. 01415510930-23082017-0640;

Certificato di prevenzione incendi

- Dichiarazione di conformità Dieseltank;
- DIS. 00804301_Layout impianto;
- Planimetrie verifiche superfici
 - Recycla_dimostrazione superfici civico 58;
 - Recycla_dimostrazione superfici civico 60;
 - Recycla_dimostrazione superfici civico 62;
- Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 26-bis, comma 4, della Legge 132/2008;
- Relazione tecnica modifica non sostanziale settore M;
- Relazione tecnica verifica relazione di riferimento;
- Scheda G. Rev. 1;
- Tavola 28 – Impianto di aspirazione civico 60;
- che con nota prot. n. 23171 del 21 maggio 2020 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- che in data 23 giugno 2020 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi, la quale, al termine della discussione, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili.

Dato atto che la procedura di riesame di cui all'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Vista la nota prot. n. 29455 del 25 giugno 2020, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

Considerato che ai sensi dell'articolo l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 *"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della"*

presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”, come introdotto dall’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell’Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”;*

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni”;*

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;*

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”;*

Considerato che ai sensi dell’articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, nel caso in cui un’installazione, all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni o, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

Preso atto dell’avvenuto versamento, in data 30 luglio 2020, dell’imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione in data 10 agosto 2020;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori 12 (dodici) anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società RECYCLA S.r.l. – sede legale in Comune di Maniago (PN), codice fiscale e part. IVA 01415510930, R.E.A. PN75165 – per l’esercizio dell’installazione sita in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 58/B, 60 e 62, Zona Industriale.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2020, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l’installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all’Allegato A – *Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni, come dettagliatamente richiamate in premessa [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006;

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- dall'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARIE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Maniago a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia è fissato in euro 352.157,07; tale importo tiene conto della riduzione del 40 per cento prevista dall'articolo 3, comma 2-bis) del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 – convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 – per i possessori della certificazione ISO 14001.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune di Maniago ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni dei precedenti decreti nn. 2325/AMB del 5 novembre 2009, 2297/AMB del 20 novembre 2011, 330/AMB del 26 febbraio 2013, 852/AMB del 12 maggio 2015, 1559/AMB del 26 agosto 2015, 88/AMB del 26 gennaio 2016, 3820/AMB del 25 settembre 2019 e 1125/AMB del 21 febbraio 2020 sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società RECYCLA S.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in GORIZIA, C.so Italia, 55 e sul sito internet istituzionale della Regione.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]

-

Allegato A

Scheda tecnica installazione

Gestore

Denominazione: RECYCLA S.r.l.
Sede legale: Comune di Maniago (VE), Via Ponte Giulio n. 62
Partita IVA: 01415510930

Installazione

Indirizzo: Via Ponte Giulio n. 58/B, 60, 62 Maniago (PN);
Riferimenti catastali: Comune censuario di Maniago
Fg.30 – mappali 944, 1666, 635, 1725, 1727, 1048
Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di Maniago come zona D1.1 – Zona industriale d'interesse regionale a gestione C.N.I.P.

Precedenti autorizzazioni

- Non pertinente [riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria di attività Paragrafi 5.3, lettera b) e 5.1 dell'Allegato VII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Operazioni e capacità autorizzate

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero e smaltimento [Allegati B e C alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

- D9 trattamento fisico-chimico
- D13 raggruppamento preliminare
- D14 ricondizionamento preliminare
- D15 deposito temporaneo
- R3, R4, R5 limitatamente alle operazioni di cernita, accorpamento, reimballo, reinfustamento, lavaggio e bonifica degli imballaggi identificati dai CER 150104, 150105 e 150110*
- R13 messa in riserva

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nella seguente tabella:

	Mg/giorno	Mg/anno
Rifiuti pericolosi	58	14.500
Rifiuti non pericolosi	109	27.250

		Mg
Capacità istantanea di stoccaggio al coperto	Rifiuti non pericolosi	406
Capacità istantanea di stoccaggio area sotto tettoia	Rifiuti pericolosi	1.500

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato a ricevere i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

CER	Descrizione
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	Altri acidi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	Altre basi
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	Ossidi metallici diversi da quelli alla voce 06 03 15*
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	Rifiuti prodotti da additivi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14*
07 02 16*	Rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16*
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

CER	Descrizione
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13*
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

CER	Descrizione
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
08 03 19*	oli dispersi
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17*	Olio di resina
08 05 01*	Isocianati di scarto
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie

CER	Descrizione
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18*
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e articolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*	acidi di decapaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decapaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
10 02 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*	altri rifiuti
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 13	Rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione)
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

CER	Descrizione
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori

CER	Descrizione
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

CER	Descrizione
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi liquidi acquosi
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 13*	solventi
20 01 19*	pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo

Emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006. I relativi punti di emissione sono riportati nella tabella seguente:

Punto	Descrizione	Altezza	Portata massima (Nm ³ /h)	Sistemi di abbattimento
C1	Stoccaggio liquidi e solidi	14,0 m	36.740	D.MF.01 AC.RI.01
C2	Aspirazione emissioni fuggitive settore Q – lavaggio fusti	11,5 m	13.000	D.MF.01 AC.RI.01

Legenda sistemi di abbattimento:

D.MF.01 Depolveratore a secco a mezzo filtrante

AC.RI.01 Abbattitore a carboni attivi

È altresì presente il punto E1 [laboratorio], non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1 del D.lgs. 152/2006 – Allegato IV, Parte I, lettera j)).

Scarichi idrici

Sono autorizzati gli scarichi di acque reflue assimilate alle civili e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con recapito nella rete fognaria consortile indicati nella seguente tabella nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in conformità del regolamento del regolamento di fognatura del Consorzio N.I.P.

Scarico	Descrizione	Trattamento	Recettore
S1	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disoleatore e desabbiatore	Fognatura consortile NIP
S2	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disoleatore e desabbiatore	
S4	Acque meteoriche di dilavamento piazzali [58/B]	Disoleatore e desabbiatore	

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi di acque reflui assimilabili alle domestiche recapitanti in fognatura nera consortile:

Scarico	Descrizione	Recettore finale
S3	Acque da usi civili	Fognatura consortile NIP
S5	Acque da usi civili	
S6	Acque da usi civili	

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C.

Allegato B

Limiti e prescrizioni

1. Prescrizioni generali

- 1) È fatto obbligo al Gestore di comunicazione ogni variazione e aggiornamento del layout dell'impianto. Oltre che tramite PEC all'autorità competente, una copia deve essere caricata in AICA utilizzando la sezione "Carica allegato". Tale operazione deve essere corredata da apposita e-mail di conferma a: autocontrolli.aia@arpa.fvg.it;
- 2) presso l'area destinata al rifornimento del gasolio e dell'urea deve essere presente un kit d'emergenza per la raccolta / gestione di eventuali sversamenti accidentali;
- 3) con periodicità almeno mensile, devono essere ispezionati i pozzetti delle linee di monitoraggio poste al di sotto delle due serie di pozzetti ciechi di raccolta stillicidi. Nel caso si accerti presenza di liquidi, gli stessi dovranno essere prelevati ed analizzati e, inoltre, dovranno essere tempestivamente informate la Regione, l'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- 4) la tabella posta all'accesso dell'impianto deve essere aggiornata con gli estremi della autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto;
- 5) i bacini di contenimenti di cisterne/ serbatoi devono essere sempre mantenuti in stato di asciutta e i rubinetti installati per lo svuotamento degli stessi devono essere lucchettati in posizione chiusa;
- 6) i serbatoi a servizio dell'impianto di lavaggio imballaggi adiacenti al settore Q dovranno essere dotati di opportuna identificazione che consenta di determinare il loro contenuto;
- 7) qualora il gestore intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà adempiere a quanto di seguito elencato:
 - darne preventiva comunicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
 - conferire tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;
 - bonificare tutti i pozzetti, le aree coperte e scoperte.

2. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

2.1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione di ORSO impianti;
- 2) per ogni cliente, in ogni momento il gestore deve essere in grado di determinare con precisione dove si trova ogni singolo rifiuto avvalendosi oltre che delle etichettature, anche di eventuali applicativi gestionali;
- 3) fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1.2., lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipi omogenei oltre che per tipologia di contenitore;
- 4) i controlli dei rifiuti in entrata dovranno essere eseguiti rispettando le norme di settore e garantendo in ogni momento la tracciabilità e la compatibilità con le lavorazioni da sottoporre;
- 5) i fusti contenenti rifiuti liquidi potranno essere immagazzinati al massimo su tre livelli, purché adeguatamente fissati con cinturazioni;
- 6) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento;
- 7) entro il 31 gennaio di ogni anno (giusta nota della Provincia di Pordenone prot. n. 2008. 0078510 del 30 dicembre 2008) dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario";

- 8) ogni contenitore di rifiuti deve essere dotato di idonei contrassegni o etichette che ne riportino le caratteristiche di pericolo del contenuto, la tipologia (almeno il CER). Le informazioni sulla quantità e tutte le ulteriori informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei rifiuti dovranno essere riportate nei registri di carico/scarico, nei formulari e nel sistema informatico di gestione delle partite di rifiuti;
- 9) considerata la complessità delle operazioni di miscelazione ed accorpamento di rifiuti svolte dalla società, al fine di garantire una maggior trasparenza e rapida tracciabilità nella gestione dei rifiuti, la società deve riportare, al campo "annotazioni" del registro carico/scarico dei rifiuti, i riferimenti alle attività di scarico che hanno dato origine alla lavorazione (operazione di miscelazione ed accorpamento);
- 10) non devono essere stoccati fanghi putrescibili o odorigeni in contenitori aperti;
- 11) lo stoccaggio di rifiuti putrescibili, odorigeni o contenenti sostanze volatili che possono disperdersi nell'ambiente oltre il limite di tollerabilità devono essere conservati in idonei contenitori e gli sfianti aspirati dall'impianto previsto in progetto;
- 12) a tutela di eventuali spandimenti di rifiuti, anche accidentali, devono essere mantenuti in perfetta efficienza i pozzetti ciechi di raccolta stillicidi;
- 13) il deposito e la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone e dell'area delimitata dal cordolo perimetrale, ad eccezione dei rifiuti speciali non pericolosi che possono essere stoccati nell'apposita tettoia esterna secondo modalità di cui ai progetti approvati;
- 14) le zone di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti devono essere delimitate da segnaletica orizzontale e da idonea cartellonistica;
- 15) Deve essere evitata ogni promiscuità tra le aree destinate al deposito del rifiuto in entrata nell'impianto e le aree destinate al deposito, prima dell'avvio a recupero o smaltimento, dei rifiuti prodotti dall'impianto. Tali suddette aree devono essere chiaramente individuate da apposita segnaletica riportante la descrizione del materiale o del rifiuto completo dei codici CER;
- 16) durante lo svolgimento delle operazioni di lavaggio e bonifica dei contenitori nel settore Q i portoni di accesso dovranno rimanere chiusi.

2.2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

È ammessa, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 187 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, a condizioni che siano rispettate le condizioni stabilite dal comma 2 del medesimo articolo, che qui si richiamano:

- siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

In particolare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore verifica l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- 2) la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;

- 3) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 4) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla Base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- 5) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 6) la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- 7) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 36/03;
- 8) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (in particolare recupero ambientale);
- 9) le miscelazioni consentite sono quelle tra i rifiuti appartenenti ai medesimi Gruppi indicati nella Tab. 1 (rifiuti pericolosi/rifiuti pericolosi) e tra i rifiuti di cui alla Tab. 2 (rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi):

Tabella n. 1

Tabella n. 1	Rifiuti pericolosi/rifiuti pericolosi
CER	GRUPPO 1 Residui di prodotti utilizzati come solventi (NON ALOGENATI)
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 13*	solventi
CER	GRUPPO 2 Residui di prodotti utilizzati come solventi (ALOGENATI)
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
CER	GRUPPO 3 Residui di prodotti utilizzati come solventi

08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
CER	GRUPPO 4 Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione)
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
CER	GRUPPO 5 Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione)
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
CER	GRUPPO 6 Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione)
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
CER	GRUPPO 7 Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione)
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 09*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 19*	Oli dispersi

08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 17*	Olio di resina
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 06*	oli per macchinari , contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli per macchinari , non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	Emulsioni e soluzioni per macchinari , contenenti alogeni
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari , non contenenti alogeni
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari
12 01 12*	Cere e grassi esausti
12 01 18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 01 05*	Emulsioni non clorurate
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli minerali isolanti e termoconduttori facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli minerali isolanti e termoconduttori
13 04	Oli di sentina
13 04 01*	Oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	Oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	Altri Oli di sentina della navigazione
13 05	Prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07	Rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08	Rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02*	Altre emulsioni

16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 13*	Liquidi per freni
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 07	Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DELLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 09
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
CER	GRUPPO 8 Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02*	altre emulsioni
CER	GRUPPO 9 Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso
06 01 02*	Acido cloridrico
06 01 03*	Acido fluoridrico
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	Acido nitrico ed acido nitroso
06 01 06*	Altri acidi
06 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01*	Idrossido di calcio
06 02 03*	Idrossido di ammonio

06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	Altre basi
06 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di Sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
10	Rifiuti prodotti da processi termici
10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 09*	Acido solforico
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05*	Acidi di decapaggio
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	Basi di decapaggio
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diverse da quelle di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 98*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02*	altre emulsioni
CER	GRUPPO 10 Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
CER	GRUPPO 11 Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 13
CER	GRUPPO 12 Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi sigillanti e inchiostri per stampa
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisioni
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	Soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 13*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 03
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01	Rifiuti da incenerimento e pirolisi
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
CER	GRUPPO 13 Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 05 01 09
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di Sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	Ossidi metallici <i>diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i>
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 01 11
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 02 11
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 03 11
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 04 12
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 05 12
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 06 12
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 07 07 12
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 *	acido solforico
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 02*	Altri rifiuti
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, n diverse da quelle di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 19 02 05
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 12
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 13
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
CER	GRUPPO 14 Residui di colonne a scambio ionico
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
CER	GRUPPO 15

	Materiale contaminato
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 07 *	filtri dell'olio
CER	GRUPPO 16 Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 07 *	filtri dell'olio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 04	metalli (incluse le loro leghe)
170405	ferro e acciaio
170407	metalli misti
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Tabella n. 2

Tab. 2	Rifiuti pericolosi/Rifiuti non pericolosi
CER	
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici – nota 1
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 08*	altri fondi e residui di reazione i
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 *	oli dispersi
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 13
08 04 17 *	olio di resina
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 *	isocianati di scarto
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari
12 01 12 *	cere e grassi esauriti
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 07 *	filtri dell'olio
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 08	catalizzatori esauriti
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04	plastica e gomma
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 13*	solventi
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

3. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

3.1. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CAMINO C2

Terminati i lavori di convogliamento dell'aspirazione dedicata al settore M al camino C2 devono essere effettuate la messa in esercizio e la messa a regime secondo le seguenti modalità:

- La messa in esercizio deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione, al Comune di Maniago e all'ARPA FVG anche attraverso AICA.
- Il termine ultimo per la messa a regime è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve darne comunicazione alla Regione, al Comune, all'ARPA FVG anche attraverso AICA.

- Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, il Gestore deve comunicare alla Regione, all'ARPA FVG e al Comune, attraverso il portale AICA, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

3.2. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione (VLE):

Punti: C1, C2

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche – D.Lgs. 152/2006 Allegato 1 Parte 2 Tab. D	
Classe I	5 mg/Nm ³
Classe II	20 mg/Nm ³
Classe III	150 mg/Nm ³
Classe IV	300 mg/Nm ³
Classe V	600 mg/Nm ³

3.3. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La Società deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
- 2) La Società deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- 3) I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
- 4) deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
- 5) Per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione la Società deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 d.d. 24.05.2016, disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentationi/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_ro_attivita_campionamento_camino.pdf

- 6) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- 7) Tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 8) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo di gestire di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 9) La Società deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.4. PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.

4. Prescrizioni relative allo scarico

- 1) Le acque meteoriche di dilavamento destinate allo scarico in fognatura S1, S2 e S4 devono rispettare i limiti previsti dalla Tab 3 (scarico in fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- 2) è fatto divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo D.lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 27 delle Norme di attuazione del PTA di cui al D.Pres. n. 74 del 20.03.2018.
- 3) la società provvederà annualmente con scadenza 30/04 alla comunicazione delle quantità di rifiuto liquido proveniente dal settore Q e regolarmente smaltito conto terzi precisandone il CER attribuito.
- 4) è fatto divieto di immettere nelle condotte consortili, anche se in situazioni accidentali o di emergenza, qualsiasi tipo di acque reflue (es. di lavaggio dei pavimenti), sostanze o miscugli presenti nel settore Q.
- 5) devono essere adottate, anche mediante informazione e formazione del personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni in fognatura consortile di reflui diversi da quelli ammessi e regolarmente autorizzati;
- 6) nel caso non sia installato un dispositivo per la misurazione dei volumi autorizzati e scaricati in fognatura consortile, la quantificazione degli stessi avverrà con criterio stabilito dal Consorzio NIP;
- 7) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
- 8) gli autocontrolli dovranno essere eseguiti sui parametri e con le frequenze e modalità indicate da ARPA FVG nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente;

- 9) in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'Autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto sia tale da renderlo necessario

5. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal piano comunale di classificazione acustica nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

6. Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA. Termini e modalità di adempimento della presente prescrizione saranno comunicati alla società nelle more dell'adozione, da parte della Regione, delle linee guida all'uopo predisposte da ARPA FVG.

Allegato C

Piano di monitoraggio e controllo

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente. Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

Scelta dei metodi analitici

- a) Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.htmlhttp://cms.arpa.regione.fvg.it//cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

b) Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integratedellinquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>),

possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

c) Acque sotterranee

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso l'Applicativo Informatico Conduzione degli Autocontrolli (AICA) predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione la Società trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

La Società deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

Parametri	C1	C2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	

Ammoniaca	X	X		annuale	Vedi paragrafo scelta dei metodi analitici
Ossidi di azoto (NOx)	X	X		annuale	
Arsenico (As) e composti	X	X		annuale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X		annuale	
Cromo (Cr) e composti	X	X		annuale	
Rame (Cu) e composti	X	X		annuale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X		annuale	
Nichel (Ni) e composti	X	X		annuale	
Piombo (Pb) e composti	X	X		annuale	
Zinco (Zn) e composti	X	X		annuale	
Dicloroetano-1,2 (DCE)	X	X		annuale	
Diclorometano (DCM)	X	X		annuale	
Pentaclorofenolo (PCP)	X	X		annuale	
Tetracloroetilene (PER)	X	X		annuale	
Tetraclorometano (TCM)	X	X		annuale	
Tricloroetano-1,1,1 (TCE)	X	X		annuale	
Tricloroetilene (TRI)	X	X		annuale	
Triclorometano	X	X		annuale	
Benzene (C6H6)	X	X		annuale	
Cloro e composti inorganici	X	X		annuale	
Fluoro e composti inorganici	X	X		annuale	
Acido cianidrico	X	X		annuale	
Polveri totali	X			annuale	
		X		mensile	
Fenoli	X	X		annuale	
TOC	X	X		annuale	
SOV		x		mensile	

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
C1	Filtro a maniche	Maniche	Presa campionamento	Secondo istruzioni produttore	Registro manutenzioni
C1	Filtro a carboni attivi	Letto a carboni attivi	Presa campionamento	Secondo istruzioni produttore	Registro manutenzioni
C2	Filtro a maniche	Maniche	Stato di conservazione, funzionalità ed integrità	Annuale manutenzione con eventuale sostituzione componenti e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità	Scheda di manutenzioni
C2	Filtro a carboni attivi	Letto a carboni attivi	Stato di conservazione, funzionalità ed integrità		Scheda di manutenzioni

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 3 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissione diffusa	Scarichi mezzi operativi	/	/	/	/
Emissione fuggitiva	Serttori G, H, I	Corretta gestione	/	/	/

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 4 – Inquinanti monitorati

Parametri	S1	S2	S4	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X		semestrale	Vedi paragrafo scelta dei metodi analitici
Temperatura	X	X	X		semestrale	
Conducibilità	X	X	X		semestrale	
Solidi sospesi totali	X	X	X		semestrale	
BOD5	X	X	X		semestrale	
COD	X	X	X		semestrale	
Alluminio	X	X	X		semestrale	
Arsenico (As) e composti	X	X	X		semestrale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		semestrale	
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		semestrale	
Ferro	X	X	X		semestrale	
Manganese	X	X	X		semestrale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		semestrale	
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		semestrale	
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		semestrale	
Rame (Cu) e composti	X	X	X		semestrale	
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		semestrale	
Cianuri	X	X	X		semestrale	
Azoto ammoniacale (come NH4)	X	X	X		semestrale	
Grassi e olii animali/vegetali	X	X	X		semestrale	
Idrocarburi totali	X	X	X		semestrale	
Solventi organici azotati	X	X	X		semestrale	
Tensioattivi totali	X	X	X		semestrale	
Composti organici alogenati	X	X	X		semestrale	
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	X	X	X		semestrale	
IPA	X	X	X		semestrale	
Fenoli	X		X		semestrale	
PCB	X		X		semestrale	

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Diseolatore	Sedimentazione	/	Pozzetti ispezione	/	Mensile	In caso di anomalia la segnalazione sarà registrata sul quaderno manutenzioni. La registrazione deve essere effettuata anche in esito positivo del controllo

Nel caso di manutenzioni straordinarie si consiglia di effettuare alla fine dell'intervento azioni di controllo ordinarie.

Rifiuti

Nelle tabelle 6 e 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 6– Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
CER autorizzati	Visivo e/o analitico	Ogni carico	Registro

Tab. 7 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/r recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
CER prodotti		Analisi di classificazione	annuale	certificato laboratorio

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Disoleatore S1	Integrità e presenza di occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	In caso di anomalia la segnalazione sarà registrata sul quaderno di manutenzioni
Disoleatore S2	Integrità e presenza di occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	In caso di anomalia la segnalazione sarà registrata sul quaderno di manutenzioni
Disoleatore S4	Integrità e presenza di occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	In caso di anomalia la segnalazione sarà registrata sul quaderno di manutenzioni
Filtro a maniche C1	Efficienza	Secondo istruzioni produttore	Regime	Controllo analitico delle polveri	/	Certificato laboratorio
Filtro a carboni attivi C1	Efficienza	Secondo istruzioni produttore	Regime	Controllo analitico SOV	/	Certificato laboratorio
Filtro a maniche C2	Controllo Efficienza	mensile	Regime	Controllo analitico delle polveri	/	Rapporto di prova
Filtro a carboni attivi C2	Controllo Efficienza	mensile	Regime	Controllo analitico SOV	/	Rapporto di prova

Tab. 9– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Disoleatore S1	Spurgo fanghi	semestrale	Quaderno manutenzioni
Disoleatore S2	Spurgo fanghi	semestrale	Quaderno manutenzioni
Disoleatore S4	Spurgo fanghi	semestrale	Quaderno manutenzioni
Filtro a maniche C1	Pulizia	Filtro autopulente	Quaderno manutenzioni
Filtro a carboni attivi C1	reintegro	Secondo istruzioni produttore	Quaderno manutenzioni

Filtro a maniche C2	Pulizia	Filtro autopulente	Quaderno manutenzioni
Filtro a carboni attivi C2	reintegro	In caso valori di emissione in uscita superiori al 90% dei limiti previsti	Quaderno manutenzioni
Pulizia dei piazzali	Pulizia con motoscopa	Controllo visivo giornaliero, con pulizia se necessario	Annotazione su quaderno manutenzioni solo delle operazioni di pulizia

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 10 e 11 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 10- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
DisoleatoreS1	Integrità e di presenza occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	Quaderno manutenzioni
DisoleatoreS2	Integrità e di presenza occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	Quaderno manutenzioni
DisoleatoreS4	Integrità e di presenza occlusioni	Settimanale	Regime	Visivo	Acqua reflua	Quaderno manutenzioni
Organi di collegamento serbatoi	Tenuta	Settimanale	Regime	Visivo	/	Quaderno manutenzioni
Pozzetti monitoraggio e pozzetti ciechi	Presenza di liquido contaminato	Giornaliero	regime	Visivo	/	Quaderno manutenzioni
Bacini di contenimento	Presenza di liquido	Giornaliero		Visivo	Acqua reflua	Quaderno manutenzione e documentazione comprovante l'aspirazione eventualmente con documentazione fotografica

Tab. 11 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
DisoleatoreS1	Pulizia	Annuale	Quaderno manutenzioni
DisoleatoreS2	Pulizia	Annuale	Quaderno manutenzioni
DisoleatoreS4	Pulizia	Annuale	Quaderno manutenzioni
Pozzetti monitoraggio e ciechi	Raccolta liquidi	In caso di sversamento	Quaderno manutenzioni

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 12 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 12 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Imballi (in fase di accettazione e manipolazione)	Visivo	Giornaliera	Annotazione sul quaderno delle manutenzioni (*)	/	/	/
Contenitori di vario tipo in stoccaggio	Visivo	Giornaliera	Annotazione sul quaderno delle manutenzioni (*)	/	/	/
Pavimenti	Visivo	Giornaliera	Annotazione sul quaderno delle manutenzioni (*)	/	/	/
pavimentazioni	verifica di integrità da parte di ditta specializzata	quinquennale	report			
Bacini di contenimento serbatoi	/	/	/	Visivo	Giornaliera	In caso di anomalia la segnalazione sarà registrata sul quaderno di manutenzioni
Serbatoi	Spessore membrature	Annuale	Quaderno manutenzioni			
Cisterne dei reflui derivanti dall'attività di lavaggio	Verifica tenuta visivo	settimanale	registro	Prova di tenuta del bacino di contenimento	quinquennale	registro

(*) In caso di anomalia, sarà annotata la tipologia, gli interventi adottati e la ripresa della piena funzionalità.

Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 20 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 14- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio periodo riferimento	Modalità di registrazione
Atmosfera GWP - Global Warming Potential - Emissioni di gas serra (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆)	Tg/a teragrammi all'anno	Stima da valutazioni analisi	Annuale	Quaderno manutenzioni

Atmosfera AP - Emissioni di sostanze a) acidificanti (SOX, NOX, NH ₃)	Gg/a o kton/a	Stima da valutazioni analisi	Annuale	Quaderno manutenzioni
Atmosfera TOFP - Emissioni di precursori di ozono troposferico (NOX e COVNM)	Mg/a	Stima da valutazioni analisi	Annuale	Quaderno manutenzioni
Energia	kWh/Mg.a	Stima consumo energetico specifico per unità di rifiuti recuperati	Annuale	Quaderno manutenzioni

Tabella riassuntiva del punto 3.3 del piano di monitoraggio e controllo presentato in data gennaio 2008 (relazione B08004-2)

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa. Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Allegato D

Migliori Tecniche Disponibili

Con riferimento alla decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Società dichiara di applicare le seguenti MTD:

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
	1.1. Prestazione ambientale complessiva			
BAT 1.	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:			
	I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	applicabile	applicato	
	II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;	applicabile	applicato	
	III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	applicabile	applicato	
	IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale,	applicabile	applicato	
	V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	applicabile	applicato	
	VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	applicabile	applicato	
	VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	applicabile	applicato	
	VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;	applicabile	applicato	
	IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;	applicabile	applicato	
	X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);	applicabile	applicato	
	XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);	applicabile	applicato	
	XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);	non applicabile	Non applicato	
	XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);	applicabile	applicato	
	XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);	applicabile	applicato	
	XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).	applicabile	applicato	
BAT 2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			
	Tecnica	Descrizione		
	a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti	Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di	applicabile	applicato

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
		trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
	b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione.	Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	applicabile	applicato	
	c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	applicabile	applicato	
	d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti	applicabile	applicato	

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
		ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
	e. Garantire la segregazione dei rifiuti	I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.	applicabile	applicato	
	f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	applicabile	applicato	
	g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	La cernita dei rifiuti solidi in ingresso(1) mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere: — separazione manuale mediante esame visivo; — separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; —separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; — separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aerea, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; — separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.	applicabile	applicato	
BAT 3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:				
	i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;		applicabile	applicato	

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
	ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);		applicabile	applicato	
	iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).		applicabile	applicato	
BAT 4.	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.		applicabile	applicato	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Ubicazione ottimale del deposito Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., —ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).	applicabile	applicato	
	b.	Adeguatezza della capacità del deposito Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: —la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, — il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, —il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.	applicabile	applicato	
	c.	Funzionamento sicuro del deposito Le misure comprendono: — chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, — i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, —	applicabile	applicato	

BAT	descrizione			applicabilità		Stato di applicazione	note
			contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.				
	d.	Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.	applicabile		applicato	
BAT 5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, —operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, — adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, — in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.			applicabile		applicato	
	1.2. Monitoraggio						
BAT 6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).			applicabile		applicato	
BAT 7	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.			applicabile		applicato	
	Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio(1)(2)	Monitoraggio associato a	applicato	
	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)(3)(4)	EN ISO 9562	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	BAT 20		
	Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX)(3)(4)	EN ISO 15680	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese			
	Domanda chimica di ossigeno (COD)(5)(6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Cianuro libero (CN-)(3)(4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 14403-1 e -2)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Indice degli idrocarburi (HOI)(4)	EN ISO 9377-2	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese			
			Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC				
			Rigenerazione degli oli usati				
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
			Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato	Una volta al giorno			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa				
	Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn)(3)(4)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese			

BAT	descrizione			applicabilità		Stato di applicazione	note
		17294-2, EN ISO 15586)	Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC				
			Trattamento meccanico biologico dei rifiuti				
			Rigenerazione degli oli usati				
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi				
			Rigenerazione dei solventi esausti				
			Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato				
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Manganese (Mn)(3)(4)		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	BAT 20		
	Cromo esavalente (Cr(VI))(3)(4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Mercurio (Hg)(3)(4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese			
			Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC				
			Trattamento meccanico biologico dei rifiuti				
			Rigenerazione degli oli usati				
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi				
			Rigenerazione dei solventi esausti				
			Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato				
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	PFOA(3)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi			
	PFOS(3)						
	Indice fenoli(6)	EN ISO 14402	Rigenerazione degli oli usati	Una volta al mese			
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Azoto totale (N totale)(6)	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese			
			Rigenerazione degli oli usati				
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Carbonio organico totale (TOC)(5)(6)	EN 1484	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Fosforo totale (P totale)(6)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno			
	Solidi sospesi totali (TSS)(6)	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acauosa	Una volta al giorno			

BAT	descrizione				applicabilità		Stato di applicazione	note
	(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. (3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici. (6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.							
BAT 8.	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.				applicabile		applicato	
	Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio(1)	Monitoraggio associato a	applicata		
	Ritardanti di fiamma bromurati(2)	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25			
	CFC	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29			
	PCB diossina-simili	EN 1948-1, -2, e -4(3)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici(2)	Una volta all'anno	BAT 25			
			Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB	Una volta ogni tre mesi	BAT 51			
	Polveri	EN 13284-1	Trattamento meccanico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 25			
			Trattamento meccanico biologico dei rifiuti		BAT 34			
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		BAT 41			
			Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato		BAT 49			
			Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		BAT 50			
	HCl	EN 1911	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato(2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 49			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa(2)		BAT 53			
	HF	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato(2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 49			
	Hg	EN 13211	Trattamento dei RAEE contenenti mercurio	Una volta ogni tre mesi	BAT 32			
	H2S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti(4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34			
	Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V)(2)	EN 14385	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25			
	NH3	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti(4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34			
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi(2)		BAT 41			
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa(2)		BAT 53			
	Concentrazione degli odori	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti(5)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34			
	PCDD/F(2)	EN 1948-1, -2 e -3(3)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25			
	TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta ogni sei mesi	BAT 25			

BAT	descrizione				applicabilità	Stato di applicazione	note
			Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29		
			Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico(2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 31		
			Trattamento meccanico biologico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 34		
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi(2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 41		
			Rigenerazione degli oli usati		BAT 44		
			Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		BAT 45		
			Rigenerazione dei solventi esausti		BAT 47		
			Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato		BAT 49		
			Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		BAT 50		
			Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa(2)		BAT 53		
			Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB(6)	Una volta ogni tre mesi	BAT 51		
	(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante. (3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5. (4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori. (5) Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori. (6) Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente.						
BAT 9.	La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica		Descrizione				
	a	Misurazione	Metodi di «sniffing», rilevazione ottica dei gas (OGI), tecnica SOF (Solar Occultation Flux) o assorbimento differenziale. Cfr. descrizioni alla sezione 6.2				
	b	Fattori di emissione	Calcolo delle emissioni in base ai fattori di emissione, convalidati periodicamente (es. ogni due anni) attraverso misurazioni.				
	c	Bilancio di massa	Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di massa che tiene conto del solvente in ingresso, delle emissioni convogliate nell'atmosfera, delle emissioni nell'acqua, del solvente presente nel prodotto in uscita del processo, e dei residui del processo (ad esempio della distillazione).				
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Descrizione Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: —norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorogene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).				Non applicabile	Non applicato	
BAT 11.	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.				applicabile	applicato	
	1.3. Emissioni nell'atmosfera						

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
BAT 12.	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: un protocollo contenente azioni e scadenze, un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: ○ identificarne la o le fonti; ○ caratterizzare i contributi delle fonti; ○ attuare misure di prevenzione e/o riduzione.		Non applicabile	Non applicato	
BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Ridurre al minimo i tempi di permanenza Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Uso di trattamento chimico Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).	Non applicabile	Non applicato	
	c.	Ottimizzare il trattamento aerobico In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: — uso di ossigeno puro, — rimozione delle schiume nelle vasche, — manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.	Non applicabile	Non applicato	
BAT 14	Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.				
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse Le tecniche comprendono: — progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), — ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, — limitare l'altezza di caduta del materiale, — limitare la velocità della circolazione, — uso di barriere frangivento.	applicabile	applicato	
	b.	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità Le tecniche comprendono: — valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, — guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche,	applicabile	applicato	

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
			giunti ad anello) per le applicazioni critiche, — pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, —pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, — adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).			
	c.	Prevenzione della corrosione	Le tecniche comprendono: — selezione appropriata dei materiali da costruzione, —rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione.	applicabile	applicato	
	d.	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), — mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, —raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.	applicabile	applicato	
	e.	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Non applicabile	Non applicato	
	f.	Manutenzione	Le tecniche comprendono: — garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, — controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.	applicabile	applicato	
	g.	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.	applicabile	applicato	
	h.	Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.	Non applicabile	Non applicato	
BAT 15	La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
	a.	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfianto ad alta integrità.	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Gestione degli impianti	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Non applicabile	Non applicato	
BAT 16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.	Non applicabile	Non applicato	
1.4. Rumore e vibrazioni						
BAT 17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.			Non applicabile	Non applicato	
BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Misure operative	Le tecniche comprendono:	applicabile	applicato	

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
			i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.			
	c.	Apparecchiature a bassa rumorosità	Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.		applicata	
	d.	Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni	Le tecniche comprendono: i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici.	applicabile	applicato	
	e.	Attenuazione del rumore	È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).	applicabile	applicato	
1.5. Emissioni nell'acqua						
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
	a.	Gestione dell'acqua	Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: — piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), — uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), — riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).	applicabile	applicato	
	b.	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	applicabile	applicato	

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
	c.	Superficie impermeabile	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	applicabile	applicato	
	d.	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono: — sensori di troppopieno, — condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), — vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, — isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).	applicabile	applicato	
	e.	Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.	applicabile	applicato	
	f.	La segregazione dei flussi di acque	Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.	applicabile	applicato	
	g.	Adeguate infrastrutture di drenaggio	L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e,	Non applicabile	Non applicato	

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
			in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.			
	h.	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.	applicabile	applicato	
	i.	Adeguate capacità di deposito temporaneo	Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).	applicabile	applicato	
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica(1)		Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità		
	Trattamento preliminare e primario, ad esempio					
	a.	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Neutralizzazione	Acidi, alcali	Non applicabile	Non applicato	
	c.	Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso	applicabile	applicato	
	Trattamento fisico-chimico, ad esempio:					
	d.	Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX	applicabile	applicato	
	e.	Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi	Non applicabile	Non applicato	
	f.	Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo	Non applicabile	Non applicato	
	g.	Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti	Non applicabile	Non applicato	

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
			ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro			
	h.	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI))	Non applicabile	Non applicato	
	i.	Evaporazione	Contaminanti solubili	Non applicabile	Non applicato	
	j.	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli	Non applicabile	Non applicato	
	k.	Strippaggio (stripping)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H2S), l'ammoniaca (NH3), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi	Non applicabile	Non applicato	
	Trattamento biologico, ad esempio:					
	l.	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Non applicabile	Non applicato	
	m.	Bioreattore a membrana			Non applicato	
	n.	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniaca	Non applicabile	Non applicato	
	Rimozione dei solidi, ad esempio:					
	o.	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	applicabile	Non applicato	
	p.	Sedimentazione			applicato	
	q.	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)			Non applicato	
	r.	Flottazione			Non applicato	
	(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3.					
	Tabella 6.1 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente			Non applicabile		
	Sostanza/Parametro		BAT-AEL(1)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL	Non applicato	
	Carbonio organico totale (TOC)(2)		10-60 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa		
			10-100 mg/l(3)(4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Domanda chimica di ossigeno (COD)(2)		30-180 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa		
			30-300 mg/l(3)(4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Solidi sospesi totali (TSS)		5-60 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti		
	Indice degli idrocarburi (HOI)		0,5-10 mg/l	— Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici		
				— Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC		
				— Rigenerazione degli oli usati		
				— Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
				— Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		
				—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Azoto totale (N totale)		1-25 mg/l(5)(6)	— Trattamento biologico dei rifiuti		
			10-60 mg/l(5)(6)(7)	—Rigenerazione degli oli usati		
				—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Fosforo totale (P totale)		0,3-2 mg/l	— Trattamento biologico dei rifiuti		
			1-3 mg/l(4)	—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Indice fenoli		0,05- 0,2 mg/l	— Rigenerazione degli oli usati		
				— Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
				—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Cianuro libero (CN-)(8)		0,02- 0,1 mg/l	—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)(8)		0,2-1 mg/l	—Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Metalli e metalloidi(8)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	— Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici		
		Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l		— Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	
		Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l			
		Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l			

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note																																															
	<table><tr><td></td><td>Piombo, espresso come Pb</td><td>0,05-0,1 mg/l(9)</td></tr><tr><td></td><td>Nichel, espresso come Ni</td><td>0,05-0,5 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Mercurio, espresso come Hg</td><td>0,5-5 µg/l</td></tr><tr><td></td><td>Zinco, espresso come Zn</td><td>0,1-1 mg/l(10)</td></tr><tr><td></td><td>Arsenico, espresso come As</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Cadmio, espresso come Cd</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Cromo, espresso come Cr</td><td>0,01-0,3 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Rame, espresso come Cu</td><td>0,05-0,5 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Piombo, espresso come Pb</td><td>0,05-0,3 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Nichel, espresso come Ni</td><td>0,05-1 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>Mercurio, espresso come Hg</td><td>1-10 µg/l</td></tr><tr><td></td><td>Zinco, espresso come Zn</td><td>0,1-2 mg/l</td></tr></table>				Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l(9)		Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l		Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l		Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l(10)		Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l		Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l		Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l		Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l		Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l		Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l		Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l		Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l		Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l	potere calorifico —Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi — Rigenerazione dei solventi esausti — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato —Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa										
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l(9)																																																			
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l																																																			
	Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l																																																			
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l(10)																																																			
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l																																																			
	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l																																																			
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l																																																			
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l																																																			
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l																																																			
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l																																																			
(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali. (2) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici. (3) Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi: — se l'efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure — nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso). (4) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione. (5) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C). (6) Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei rifiuti in ingresso). (7) Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico. (8) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. (9) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. (10) Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.																																																					
	Tabella 6.2 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente			Non applicabile	Non applicato																																																
	<table><tr><td colspan="2">Sostanza/Parametro</td><td>BAT-AEL(1)(2)</td></tr><tr><td colspan="2">Indice degli idrocarburi (HOI)</td><td>0,5-10 mg/l</td></tr><tr><td colspan="2">Cianuro libero (CN-)(3)</td><td>0,02- 0,1 mg/l</td></tr><tr><td colspan="2">Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)(3)</td><td>0,2-1 mg/l</td></tr><tr><td rowspan="17">Metalli e metalloidi (3)</td><td>Arsenico, espresso come As</td><td>0,01-0,05 mg/l</td></tr><tr><td>Cadmio, espresso come Cd</td><td>0,01-0,05 mg/l</td></tr><tr><td>Cromo, espresso come Cr</td><td>0,01-0,15 mg/l</td></tr><tr><td>Rame, espresso come Cu</td><td>0,05-0,5 mg/l</td></tr><tr><td>Piombo, espresso come Pb</td><td>0,05-0,1 mg/l(4)</td></tr><tr><td>Nichel, espresso come Ni</td><td>0,05-0,5 mg/l</td></tr><tr><td>Mercurio, espresso come Hg</td><td>0,5-5 µg/l</td></tr><tr><td>Zinco, espresso come Zn</td><td>0,1-1 mg/l(5)</td></tr><tr><td>Arsenico, espresso come As</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td>Cadmio, espresso come Cd</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td>Cromo, espresso come Cr</td><td>0,01-0,3 mg/l</td></tr><tr><td>Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)</td><td>0,01-0,1 mg/l</td></tr><tr><td>Rame, espresso come Cu</td><td>0,05-0,5 mg/l</td></tr><tr><td>Piombo, espresso come Pb</td><td>0,05-0,3 mg/l</td></tr><tr><td>Nichel, espresso come Ni</td><td>0,05-1 mg/l</td></tr><tr><td>Mercurio, espresso come Hg</td><td>1-10 µg/l</td></tr><tr><td>Zinco, espresso come Zn</td><td>0,1-2 mg/l</td></tr></table>			Sostanza/Parametro		BAT-AEL(1)(2)	Indice degli idrocarburi (HOI)		0,5-10 mg/l	Cianuro libero (CN-)(3)		0,02- 0,1 mg/l	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)(3)		0,2-1 mg/l	Metalli e metalloidi (3)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l(4)	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l	Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l(5)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL — Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato —Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa —Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa —Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa — Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC —Trattamento meccanico biologico dei rifiuti — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico —Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi — Rigenerazione dei solventi esausti — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato —Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Non applicato	
Sostanza/Parametro		BAT-AEL(1)(2)																																																			
Indice degli idrocarburi (HOI)		0,5-10 mg/l																																																			
Cianuro libero (CN-)(3)		0,02- 0,1 mg/l																																																			
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)(3)		0,2-1 mg/l																																																			
Metalli e metalloidi (3)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l																																																			
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l																																																			
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l																																																			
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l																																																			
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l(4)																																																			
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l																																																			
	Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l																																																			
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l(5)																																																			
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l																																																			
	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l																																																			
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l																																																			
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l																																																			
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l																																																			
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l																																																			
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l																																																			
(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali. (2) Il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente. (3) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. (4) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. (5) Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.																																																					
1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti																																																					
BAT 21.	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di			applicabile	applicato																																																

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
	seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).				
	tecnica		descrizione		
	a	Misure di protezione Le misure comprendono:	— protezione dell'impianto da atti vandalici, — sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, — accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.	applicato	
	b.	Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza	applicato	
	c.	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Le tecniche comprendono: — un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, — le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti.	applicato	
	1.7. Efficienza nell'uso dei materiali				
BAT 22.	Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.		Non applicabile	Non applicato	
	Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).		Non applicabile	Non applicato	
	1.8. Efficienza energetica				
BAT 23.	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.				
	tecnica		descrizione		
	a.	Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei	applicato	

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
			rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.		
	b.	Registro del bilancio energetico	Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc. NON APPLICABILE	Non applicato	
	1.9. Riutilizzo degli imballaggi				
BAT 24.	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).		applicabile	applicato	
	Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).		applicabile	applicato	

CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

BAT	Descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
	2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI			
		Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non		

BAT	Descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
			combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.		
	2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti				
	2.1.1. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 25.	Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.		Non applicabile	Non applicato	
	tecnica	descrizione	applicabilità		
	a. Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. I cicloni sono usati principalmente per una prima separazione delle polveri grossolane.	Non applicabile	Non applicato	
	b. Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato	
	c. Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato	
	d. Iniezione d'acqua nel frantumatore	I rifiuti da frantumare sono bagnati iniettando acqua nel frantumatore. La quantità d'acqua iniettata è regolata in funzione della quantità di rifiuti frantumati (monitorabile mediante l'energia consumata dal motore del frantumatore). Gli scarichi gassosi che contengono polveri residue sono inviati al ciclone e/o allo scrubber a umido.	Non applicabile	Non applicato	
	Tabella 6.3 Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti		Non applicabile	Non applicato	
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Non applicato	
	Polveri	mg/Nm ³	2–5(1)		
	(1) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm ³ .				
	2.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici				
			Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici, in aggiunta alla BAT 25.		
	2.2.1. Prestazione ambientale complessiva				

BAT	Descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
BAT 26.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche:		Non applicabile	Non applicato	
	a. attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione;		Non applicabile	Non applicato	
	b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo);		Non applicabile	Non applicato	
	c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia.		Non applicabile	Non applicato	
	2.2.2. Deflagrazioni				
BAT 27.	Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.		Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Piano di gestione in caso di deflagrazione Il piano si articola in: —un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso a individuarne la o le fonti e ad attuare misure preventive delle deflagrazioni, ad esempio ispezione dei rifiuti in ingresso di cui alla BAT 26a, rimozione degli elementi pericolosi di cui alla BAT 26b, — una rassegna dei casi di deflagrazione verificatisi e delle azioni correttive intraprese, e divulgazione delle conoscenze sulle deflagrazioni, —un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione.	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Serrande di sovrappressione Sono installate serrande di sovrappressione per ridurre le onde di pressione prodotte da deflagrazioni che altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti emissioni.		Non applicato	
	c.	Pre-frantumazione Uso di un frantumatore a bassa velocità installata a monte del frantumatore principale.	Non applicabile	Non applicato	
	2.2.3. Efficienza energetica				
BAT 28.	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.		Non applicabile	Non applicato	
	Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.		Non applicabile	Non applicato	
	2.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC				
			Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento dei RAEE		

BAT	Descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
				contenenti VFC e/o VHC, in aggiunta alla BAT 25.		
	2.3.1. Emissioni nell'atmosfera					
BAT 29.	Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica		Descrizione		Non applicato	
	a.	Eliminazione e cattura ottimizzate dei refrigeranti e degli oli	Tutti i refrigeranti e gli oli sono eliminati dai RAEE contenenti VFC e/o VHC e catturati da un sistema di aspirazione a vuoto (che riesce ad eliminare, ad esempio, almeno il 90 % del refrigerante). I refrigeranti sono separati dagli oli e gli oli sono degassati. La quantità d'olio che resta nel compressore è ridotta al minimo (in modo che non vi siano perdite dal compressore).			
	b.	Condensazione criogenica	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in un'unità di condensazione criogenica in cui sono liquefatti (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il gas liquefatto è depositato in serbatoi pressurizzati per sottoporlo a ulteriore trattamento.			
	c.	Adsorbimento	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in sistemi di adsorbimento (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il carbone attivo esaurito è rigenerato con aria calda pompata nel filtro per desorbire i composti organici. In seguito lo scarico gassoso di rigenerazione è compresso e raffreddato per liquefare i composti organici (in alcuni casi mediante condensazione criogenica). Il gas liquefatto è in seguito depositato in serbatoi pressurizzati. I restanti scarichi gassosi risultanti dalla fase di compressione sono di norma reintrodotti nel sistema di adsorbimento per rendere minime le emissioni di VFC/VHC.			
	Tabella 6.4 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC e CFC risultanti dal trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC			Non applicabile	Non applicato	
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)		Non applicato	
	TVOC	mg/Nm3	3-15			
	CFC	mg/Nm3	0,5-10			
	2.3.2. Esplosioni					
BAT 30.	Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche seguenti.			Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica		Descrizione		Non applicato	
	a.	Atmosfera inerte	Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, triturator, collettori di polveri e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume).			

BAT	Descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
	b.	Ventilazione forzata	Con la ventilazione forzata la concentrazione di idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore.			
2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico						
				In aggiunta alla BAT 25, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico di cui all'allegato I, punti 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii), della direttiva 2010/75/UE.		
2.4.1. Emissioni nell'atmosfera						
BAT 31.	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica		Descrizione		Non applicato	
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.			
	b.	Biofiltro				
	c.	Ossidazione termica				
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)				
	Tabella 6.5 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico			Non applicabile	Non applicato	
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)		Non applicato	
	TVOC	mg/Nm3	10-30(1)			
	(1)Il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.					
2.5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio						
				Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio, in aggiunta alla BAT 25.		
2.5.1. Emissioni nell'atmosfera						
BAT 32.	Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e monitorarle adeguatamente			Non applicabile	Non applicato	

BAT	Descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
	Sono incluse tutte le seguenti misure:					
	— l'apparecchiatura utilizzata per trattare i RAEE contenenti mercurio è chiusa, a pressione negativa e collegata a un sistema di ventilazione forzata locale (LEV),			Non applicabile	Non applicato	
	— lo scarico gassoso proveniente dai processi è trattato con tecniche di depolverazione quali cicloni, filtri a tessuto e filtri HEPA, seguite da adsorbimento su carbone attivo (cfr. sezione 6.1),			Non applicabile	Non applicato	
	— monitoraggio dell'efficienza del trattamento dello scarico gassoso,			Non applicabile	Non applicato	
	— misura frequente (ad esempio, a cadenza settimanale) dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito per rilevare potenziali fughe del minerale.			Non applicabile	Non applicato	
	Tabella 6.6 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni di mercurio convogliate nell'atmosfera risultanti dal trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio			Per il monitoraggio si veda la BAT 8. NON APPLICABILE (attività non autorizzata)	Non applicato	
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Non applicato		
	Mercurio (Hg)	µg/Nm3	2-7			

CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI				
		Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 3 si applicano al trattamento biologico dei rifiuti in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. Le conclusioni sulle BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.		
	3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti			
	3.1.1. Prestazione ambientale complessiva		Non applicabile	Non applicato
BAT 33.	Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso	Non applicabile	Non applicato	
	La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.	Non applicabile	Non applicato	
	3.1.2. Emissioni nell'atmosfera		Non applicabile	Non applicato
BAT 34.	Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H ₂ S e NH ₃ , la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica	Descrizione	Non applicato	
	a. Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.		
	b. Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH ₃ è elevato (ad esempio, 5–40 mg/Nm ³) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la		

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione	note
			formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.			
	c.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti.			
	d.	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.			
	e.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.			
	Tabella 6.7 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH3, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti			Non applicabile	Non applicato	
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti	Non applicato	
	NH3(1)(2)	mg/Nm3	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti		
	Concentrazione degli odori(1)(2)	ouE/Nm3	200-1 000			
	Polveri	mg/Nm3	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti		
	TVOC	mg/Nm3	5-40(3)			
	(1) Si applica il BAT-AEL per l'NH3 o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori. (2) Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento. (3) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.					
	3.1.3. Emissioni nell'acqua e utilizzo d'acqua					
BAT 35.	Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.			Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica	Descrizione		Applicabilità		
	a.	Segregazione dei flussi di acque	Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).	Non applicabile	Non applicato	
	b.	Ricircolo dell'acqua	Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).	Non applicabile	Non applicato	
	c.	Riduzione al minimo della produzione di percolato	Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la produzione di percolato	Non applicabile	Non applicato	
	3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti					
				Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento aerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1.		
	3.2.1. Prestazione ambientale complessiva					
BAT 36.	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi			Non applicabile	Non applicato	
	Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali: — caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria), — temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana, — aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento dell'andana, concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, temperatura dei flussi d'aria in caso di aerazione forzata), — porosità, altezza e larghezza dell'andana.			Non applicabile	Non applicato	
	3.2.2. Emissioni odorigene ed emissioni diffuse nell'atmosfera					

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
BAT 37.	Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.		Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Copertura con membrane semipermeabili	Le andane in fase di biossificazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.	Non applicabile	Non applicato
	b.	Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche	Sono comprese tecniche quali: —tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); —orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito.	Non applicabile	Non applicato
3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti					
			Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento anaerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1.		
3.3.1. Emissioni nell'atmosfera					
BAT 38.	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi		Non applicabile	Non applicato	
	Attuazione di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico per: — assicurare la stabilità del funzionamento del digestore, — ridurre al minimo le difficoltà operative, come la formazione di schiuma, che può comportare l'emissione di odori, — prevedere dispositivi di segnalazione tempestiva dei guasti del sistema che possono causare la perdita di contenimento ed esplosioni. Il sistema di cui sopra prevede il monitoraggio e/o il controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, ad esempio: — pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore, — temperatura d'esercizio del digestore, — portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore, — concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - volatile fatty acids) e ammoniaca nel digestore e nel digestato, — quantità, composizione (ad esempio, H2S) e pressione del biogas, — livelli di liquido e di schiuma nel digestore.		Non applicabile	Non applicato	
3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti					
			Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico biologico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1. Le conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico (sezione 3.2) e per il trattamento anaerobico (sezione 3.3) dei rifiuti si applicano, ove opportuno, al trattamento meccanico biologico dei rifiuti.		

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note
	3.4.1. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 39.	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate.		Non applicabile	Non applicato	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a.	Segregazione dei flussi di scarichi gassosi	Separazione del flusso totale degli scarichi gassosi in flussi ad alto e basso tenore di inquinanti, come identificati nell'inventario di cui alla BAT 3.	Non applicabile	Non applicato
	b.	Ricircolo degli scarichi gassosi	Reimmissione nel processo biologico degli scarichi gassosi a basso tenore di inquinanti seguita dal trattamento degli scarichi gassosi adattato alla concentrazione di inquinanti (cfr. BAT 34). L'uso degli scarichi gassosi nel processo biologico potrebbe essere subordinato alla temperatura e/o al tenore di inquinanti degli scarichi gassosi. Prima di riutilizzare lo scarico gassoso può essere necessario condensare il vapore acqueo ivi contenuto, nel qual caso occorre raffreddare lo scarico gassoso e l'acqua condensata è reimpressa in circolo quando possibile (cfr. BAT 35) o trattata prima di smaltirla	Non applicabile	Non applicato

CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione
	4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI		
		Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 4 si applicano al trattamento fisico- chimico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.	
	4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		
	4.1.1. Prestazione ambientale complessiva		
BAT 40.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)	applicabile	applicato
	Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio: — il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorigeni, — il potenziale di formazione di H ₂ quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua.	applicabile	applicato
	4.1.2. Emissioni nell'atmosfera		
BAT 41.	Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH ₃ nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	applicabile	applicato
	Tecnica	Descrizione	applicato

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.		
	b.	Biofiltro			
	c.	Filtro a tessuto			
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)			
	Tabella 6.8 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi			Per il monitoraggio si veda la BAT 8.	applicato
	Parametro		Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	applicato
	Polveri		mg/Nm3	2-5	
	4.2. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati				
	4.2.1. Prestazione ambientale complessiva				
BAT 42.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)			Non applicabile	Non applicato
	Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore di composti clorurati (ad esempio, solventi clorurati o PCB).			Non applicabile	Non applicato
BAT 43.	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione		Non applicato
	a.	Recupero di materiali	Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. in prodotti di asfalto ecc.		
	b.	Recupero di energia	Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. per il recupero di energia.		
	4.2.2. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 44.	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5. Per il monitoraggio si veda la BAT 8. Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione		Non applicato
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.		
	b.	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1. Vi sono inclusi anche i casi in cui gli scarichi gassosi sono inviati a un forno di processo o a una caldaia.		
	c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.		
	4.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
	4.3.1. Emissioni nell'atmosfera				

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione
BAT 45.	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5. Per il monitoraggio si veda la BAT 8. Applicabile	applicato
	Tecnica		Descrizione		applicato
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.		
	b.	Condensazione criogenica			
	c.	Ossidazione termica			
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing			
	4.4. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti				
	4.4.1. Prestazione ambientale complessiva				
BAT 46.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Recupero di materiali	I solventi sono recuperati dai residui della distillazione per evaporazione.	Non applicabile	Non applicato
	b.	Recupero di energia	I residui della distillazione sono utilizzati per recuperare energia.	Non applicabile	Non applicato
	4.4.2. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 47.	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Ricircolo dei gas di processo in una caldaia a vapore	I gas di processo provenienti dal condensatore sono inviati alla caldaia a vapore che alimenta l'impianto.	Non applicabile	Non applicato
	b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato
	c.	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato
	d.	Condensazione o condensazione criogenica	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato
	e.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile	Non applicato
	4.5. BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti				
	Tabella 6.9 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti			Non applicabile	Non applicato

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione
	Parametro		Unità di misura	BAT-AEL(1) (media del periodo di campionamento)	Non applicato
	TVOC		mg/Nm3	5-30	
	(1)Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas di scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.				
4.6. Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato					
4.6.1. Prestazione ambientale complessiva					
BAT 48.	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione	Applicabilità	
	a.	Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni	Il calore recuperato può essere utilizzato, ad esempio, per preriscaldare l'aria di combustione o per produrre il vapore impiegato anche per riattivare il carbone attivo esaurito	Non applicabile	Non applicato
	b.	Forno a riscaldamento indiretto	Si utilizza un forno a riscaldamento indiretto per evitare il contatto tra il contenuto del forno e gli effluenti gassosi provenienti dal o dai bruciatori.	Non applicabile	Non applicato
	c.	Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni nell'atmosfera	Le tecniche consistono, ad esempio: — nella regolazione della temperatura del forno e, nel caso di forni rotativi, della velocità di rotazione, — nella scelta del combustibile, — nell'uso di un forno a camera stagna o nel funzionamento del forno a pressione ridotta per evitare emissioni diffuse nell'atmosfera.	Non applicabile	Non applicato
4.6.2. Emissioni nell'atmosfera					
BAT 49.	Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione		Non applicato
	a.	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento		
	b.	Precipitatore elettrostatico (ESP)	Cfr. la sezione 6.1.		
	c.	Filtro a tessuto			
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)			

BAT	descrizione			applicabilità	Stato di applicazione
	e.	Adsorbimento			
	f.	Condensazione			
	g.	Ossidazione termica(1)			
	(1) Per la rigenerazione del carbone attivo impiegato nelle applicazioni industriali in cui è probabile che siano presenti sostanze alogenate refrattarie o altre sostanze termoresistenti, l'ossidazione termica è effettuata a una temperatura di almeno 1 100 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi. Per il carbone attivo utilizzato per applicazioni alimentari e acqua potabile, è sufficiente un postcombustore con temperatura di almeno 850 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi (cfr. sezione 6.1).				
4.7. Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato					
4.7.1. Emissioni nell'atmosfera					
BAT 50.	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti organici rilasciati nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione		
	a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.		
	b.	Filtro a tessuto			
	c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)			
4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB					
4.8.1. Prestazione ambientale complessiva					
BAT 51.	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e ridurre le emissioni convogliate di PCB e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			Non applicabile	Non applicato
	Tecnica		Descrizione		
	a.	Rivestimento delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio: —nel rivestire di resina il pavimento di cemento dell'intera zona di deposito e trattamento.		
	b.	Attuazione di norme per l'accesso del personale intese a evitare la dispersione della contaminazione	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: —chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di deposito e trattamento, — subordinare a condizioni speciali l'accesso alla zona in cui sono tenute e manipolate le apparecchiature contaminate, — prevedere spogliatoi separati per indossare gli indumenti di protezione puliti e togliere quelli sporchi.		
	c.	Ottimizzazione della pulizia delle apparecchiature e del drenaggio	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: —pulire con detergente anionico la superficie esterna delle apparecchiature contaminate, — svuotare le apparecchiature con una pompa o sotto vuoto anziché per gravità, — definire e applicare procedure per riempire, svuotare e (s)collegare la camera a vuoto, — prevedere un lungo periodo di drenaggio (almeno 12 ore) per evitare l'eventuale gocciolamento di liquido contaminato durante le operazioni successive di trattamento, dopo la separazione del nucleo dal corpo di un trasformatore elettrico.		

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione
	d.	Controllo e monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: — raccogliere e trattare con filtri a carbone attivo l'aria della zona di decontaminazione, — collegare lo sfiato della pompa a vuoto di cui alla tecnica «c» a un sistema terminale di abbattimento (ad esempio, inceneritore ad alta temperatura, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo), — monitorare le emissioni convogliate (cfr. BAT 8), — monitorare la deposizione atmosferica potenziale di PCB (ad esempio, mediante misurazioni fisico-chimiche o biomonitoraggio).	
	e.	Smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: — destinare all'incenerimento ad alta temperatura le parti porose contaminate del trasformatore elettrico (legno e carta), — distruggere i PCB contenuti negli oli (ad esempio, attraverso dechlorazione, idrogenazione, processi con elettroni solvatati, incenerimento ad alta temperatura).	
	f.	Recupero del solvente, nel caso di lavaggio con solventi	Il solvente organico è raccolto e distillato per riutilizzarlo nel processo.	

CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	
5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA				
		Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 5 si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.		
	5.1. Prestazione ambientale complessiva			
BAT 52.	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)	applicabile	applicato	
	Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di: — bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)], — fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.	applicabile	applicato	
	5.2. Emissioni nell'atmosfera			
BAT 53.	Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	applicabile	applicato	
	Tecnica		applicato	
	Descrizione			
	a.	Adsorbimento		Cfr. la sezione 6.1.
	b.	Biofiltro		
c.	Ossidazione termica			

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione
	d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)		
	Tabella 6.10 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		applicabile	applicato
	Parametro	Unità di misura	BAT-AEL(1) (media del periodo di campionamento)	applicato
	Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm3	1-5	
	TVOC		3-20(2)	
	(1)Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante. (2) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm3 quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione.			